



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Godenzo, li

30.09.2022

Il Responsabile del Servizio

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 171 del 25-09-22

Proposta n. 0 /

Oggetto:	SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCO UN, DUE E TRE!" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	--

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI LONDA - SAN GODENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale di Londa n. 98 del 15.12.2014 e deliberazione della Giunta Municipale di San Godenzo n. 105 del 11.12.2014, esecutive ad oggetto: "Rideterminazione delle dotazione organica a seguito di trasferimento di personale all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve", con la quale si procedeva al trasferimento delle funzioni comunali dei Comuni di Londa e San Godenzo, dal 1.1.2015, all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve in attuazione dell'art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 con relativo trasferimento di personale;

VISTA la delibera della Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 58 del 14.07.2020, esecutiva, con la quale si approvava il nuovo organigramma dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve a decorrenza 01.09.2020;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 1 del 08.02.2022 con il quale si procedeva alla nomina dei Responsabili di Area e di servizio dell'Unione periodo 08.02.2022 al 31.12.2022;

RICHIAMATO l'atto di cui sopra con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del centro competenza Territoriale Area "Funzioni fondamentali di Londa e San Godenzo", del Servizio "Servizi amministrativi Finanziari Londa – San Godenzo" dal 08.02.2022 al 31.12.2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2022, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Triennio 2022-2024 e D.U.P. 2022-2024 (nota di aggiornamento)";

CONSIDERATA la necessità di affidare la gestione del Servizio per la prima infanzia denominato "Spazio gioco Un, due e tre!" per l'anno educativo 2022/2023 ad una cooperativa



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

sociale avente tra le finalità contemplate nel proprio statuto lo svolgimento dei servizi educativi ed in possesso dei requisiti richiesti;

DATO ATTO che il Servizio dovrà rispettare le specifiche tecniche dell'allegato A "Progetto pedagogico", approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 70 del 21.07.2022, resa immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che l'importo dell'appalto di servizi di che trattasi è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto può procedersi, a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, ad un affidamento diretto;

VALUTATO, dunque, per l'esperienza e la competenza maturate sul territorio, nonché per la congruità del progetto educativo con lo scopo prefissato dall'amministrazione, di affidare la gestione del servizio alla Cooperativa Giocolare, Società Cooperativa Sociale, con sede in Pontassieve, iscritta con Decreto Dirigenziale n. 61 del 20.07.1999 modificato con Atto Dirigenziale n.2604 del 30.06.2008 alla sezione "A" nell'Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali-Sezione Provincia di Firenze, istituito ai sensi dell'art.3 della Legge Regionale n.87/1997;

DATO ATTO, pertanto che, svolta un'indagine informale fra i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento del servizio, per tipologia ed importo, lo stesso può essere affidato direttamente secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36, c. 2, lett a, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI altresì:

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" la quale dispone che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (il MePa di CONSIP) ovvero ad altri Mercati Elettronici istituiti ai sensi dell'Art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- il D.L. 95/2012 recante "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", così come modificato in sede di conversione, il quale dispone all'Art. 1, comma 1 che "successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'Art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

VISTA la nota pervenuta all'Ente Prot.20009 del 26.08.2022 depositata agli atti, dalla Cooperativa Giocolare, Società Cooperativa Sociale con sede in Pontassieve;

PRESO ATTO, dunque, della documentazione presentata per il servizio in oggetto per un importo complessivo pari ad € 32.651,39, comprensivo di IVA al 5%, è risultata congrua per prezzo e servizi offerti;

PRESO ATTO della necessità di affidare la gestione del Servizio per la prima infanzia denominato Spazio Gioco "Un, due e tre!" dal 03.10.2022 al 31.07.2023 alla Cooperativa Giocolare, Società Cooperativa Sociale, con sede in Pontassieve, in possesso dei requisiti richiesti per iniziare il servizio;

VISTO, pertanto, che è necessario prevedere ad un impegno di spesa di € 32.183,96 comprensiva di IVA al 5%, a favore della Cooperativa Giocolare, Società Cooperativa Sociale con sede in Pontassieve;



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

ACQUISITO, in ottemperanza all'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziaria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il necessario CIG n.Z4637F1E7E;

ACQUISITI il D.U.R.C. e gli altri documenti necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con la Cooperativa aggiudicataria, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e sue modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Deliberazione di Giunta n. 118 del 30.12.2013;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di gestione dello "Spazio Gioco Un, due e tre!" di San Godenzo, a partire dal 03.10.2022 fino al 31.07.2023, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa Giocolare Società Cooperativa Sociale con sede in Pontassieve, P. IVA 04135310482 per la cifra complessiva di € 32.183,96 comprensiva di IVA al 5%;

2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	1772	Descrizione	Spese appalto servizi spazio bambini e genitori denominato un, due e tre!		
Intervento		Miss./Progr.		Nr.impegno/pren.	
Codice SIOPE		CIG	Z4637F1E7E	CUP	
Creditore	(Cod.Benef.4070) GIOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Lisbona, 23 - Pontassieve (FI) - P.Iva e C.F. 04135310482				
Causale	Servizio spazio gioco Un, due e tre! - Ottobre-Dicembre 2022				
Importo	€ 9.655,19				
Scadenza	€ 9.655,19				
Anno 2022					

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1772	Descrizione	Spese appalto servizi spazio bambini e genitori denominato un, due e tre!		
Intervento		Miss./Progr.		Nr.impegno/pren.	



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE					
Codice SIOPE		CIG	Z4637F1E7E	CUP	
Creditore	(Cod.Benef.4070) GIOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Lisbona, 23 - Pontassieve (FI) - P.Iva e C.F. 04135310482				
Causale	Servizio spazio gioco Un, due e tre! - Gennaio - Luglio 2022				
Importo	€ 22.528,77				
Scadenza	€ 22.528,77				
Anno 2023					

3. **DI DARE ATTO** che, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il necessario codice CIG: Z4637F1E7E;

4. **DI DARE ATTO:**

- che i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato ...omississ... (agli atti dell'Ufficio) o su un diverso conto corrente bancario o postale, che potrà essere comunicato con lettera successiva;
- che nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto siano eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari postali il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile;

5. **DI AUTORIZZARE** la stipula del contratto di appalto con la cooperativa aggiudicatrice secondo lo schema di cui all'allegato alla presente determinazione;

6. **DI ATTESTARE** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

7. **DI DARE ATTO** che, con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, è esercitato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

8. **DI DARE ATTO** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 30/60 gg. o il ricorso straordinario al capo dello stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo;

9. **DI DARE CORSO** agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

10. **DI DARE ATTO** che il Comune di San Godenzo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il Trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo di garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti di cui agli artt 15 e ss del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <http://www.comune.san-godenzo.fi.it/>, accedendo alla sezione "privacy";

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. FONTANI MORENO

COMUNE DI SAN GODENZO

(Città Metropolitana di Firenze)

REPUBBLICA ITALIANA

(Rep. N. del)

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO
UN, DUE E TRE” RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA PER LA FASCIA
DI ETA’ 12-36 MESI NEL COMUNE DI SAN GODENZO. CIG
Z4637F1E7E**

L’anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di OTTOBRE presso la
sede del Municipio del Comune di San Godenzo in Piazza Municipio, n. 1
avanti a me Dott. Moreno Fontani, Vice Segretario comunale del Comune
di Londa, nominato dal Sindaco del Comune di San Godenzo, autorizzato a
rogare contratti in forma pubblica ed amministrativa nell’interesse del
Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera C, e comma 5 del D.Lgs.
267/2000 sono presenti:

Il Comune di San Godenzo, di seguito indicato come “Comune” con sede
legale in SAN GODENZO - C.F. 01428380487 - P.IVA 01428380487
rappresentato dal Sig. Sauro Nardoni nato a Rufina il 14.05.1960,
domiciliato presso la sede del Comune, il quale, con i poteri conferiti con
Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve n. 01
del 08.02.2022, in qualità di Vice Responsabile del Servizio “Segreteria,
Bilancio e Servizi alla Persona” in sostituzione del sottoscritto Dott.
Fontani Moreno, Responsabile del Servizio predetto, interviene ad
impegnare legalmente e formalmente lo stesso.

E

- la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOCOLARE di seguito indicata come "Cooperativa" con sede legale in Via Lisbona n. 23 Pontassieve – cap 50065, codice fiscale e Partita IVA n. 04135310482 iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, sezione provincia di Firenze, con Decreto Dirigenziale n. 61 del 20/07/1999 modificata con Atto dirigenziale 2604 del 30/06/2008, rappresentata dal Sig. Andrea Fornari, nato a Firenze il 07.01.1974, in qualità di legale rappresentante, secondo quanto risulta dalla VISURA CAMERALE documento _____ del _____ allegata agli atti del presente contratto.

PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di San Godenzo n. 171 del 25.09.2022 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace alla: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOCOLARE, Via Lisbona n. 23 cap 50065 Pontassieve (Fi) del servizio "Spazio Gioco un, due e tre!" per il periodo 03.10.2022 al 31.07.2023, per il corrispettivo di € 30.651,39 oltre I.V.A. al 5%;

CONSIDERATO

Che l'aggiudicatario, come sopra individuato è in possesso dei requisiti richiesti per l'instaurarsi di rapporto convenzionale con il Comune;
- che la "Cooperative" ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e

sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Il "Comune" affida alla "Cooperativa" il servizio "Spazio Gioco Un, due e tre!", di cui al Progetto Pedagogico approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 70 del 21.07.2022, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

La "Cooperativa" s'impegna a rendere le prestazioni tramite un'organizzazione e strutturazione dell'azienda idonea al raggiungimento dell'esatta prestazione.

La "Cooperativa" svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e s'impegna a confermare le proprie attività e tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

Art. 2 - REFERENTI

Il referente delle attività oggetto del presente contratto per la Società Cooperativa Giocolare è la Dott.ssa Marta Bernini.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Moreno Fontani.

Il direttore dell'esecuzione per il Comune vigila sulla corretta esecuzione del contratto, provvede a concordare le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, verifica la conformità dei servizi espletati, proponendo la liquidazione delle fatture relative, contesta alla "Cooperativa" gli eventuali disservizi, propone al R.U.P. l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto. Il RUP provvede alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento previa verifica del DURC.

I rapporti che l'appaltatore è tenuto ad intrattenere con il Referente per il Comune tramite il Responsabile dell'attività, consisteranno

sostanzialmente in incontri periodici finalizzati a risolvere eventuali problematiche connesse con l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

ART. 3 – VERIFICA CONFORMITA'

Il Comune verificherà la conformità del servizio e, in caso di esito positivo, provvederà al pagamento delle relative prestazioni nei termini previsti.

Nel caso di verifica negativa, qualora il Direttore dell'esecuzione del contratto riscontri il mancato rispetto delle prescrizioni contrattualizzate, provvederà a segnalarlo al R.U.P. il quale può provvedere ad applicare le penali previste dall'art 13 e 14.

ART. 4 – DIVIETO DI MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla "Cooperativa", se non è disposta dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 15 del capitolato d'appalto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 – VARIANTI AL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le modifiche nonché varianti che siano ritenute opportune dal Comune purché la modifica non

alteri la natura generale del contratto e non si tratti di una modifica sostanziale come previsto dal suddetto articolo del codice.

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016).

Art. 6 – SICUREZZA SUL LAVORO

La "Cooperativa" assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché il rispetto della normativa nazionale e regionale riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. A tal fine si prende atto che la struttura è collocata all'interno dell'edificio scolastico scuola dell'infanzia "Capoluogo" e che pertanto, essendovi locali in comune con la scuola, dovranno essere coordinate fra il responsabile della sicurezza dell'Istituto Comprensivo e di quello della Cooperativa per le interferenze esistenti.

Art. 7 – PERSONALE

La "Cooperativa" dovrà assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del Settore e negli accordi Regionali integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto, e

corrispondere al personale addetto al servizio, una retribuzione

complessiva di fatto non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

La "Cooperativa" è in regola con il versamento dei contributi all'INAIL e all'INPS, come rilevato dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato in data 29.07.2022 prot. 33975793.

Art. 8 – MODALITA' SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La "Cooperativa/Consorzio" è tenuta a redigere ed a trasmettere al Comune una relazione finale, da consegnare a cura del Referente per la "Cooperativa/Consorzio" al Referente per il Comune o suo incaricato entro il 31.07.2023.

Art. 9 – DURATA

Il presente contratto ha durata di anni 10 mesi; il contratto ha inizio in data 03.10.2022 e terminerà in data 31.07.2023 senza possibilità di proroga e rinnovo.

Art. 10 - CORRISPETTIVI

Il committente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla "Cooperativa/Consorzio" la somma di euro 30.651,39 (trentamilaseicentocinquantuno/39) oltre IVA 5% per complessive € 32.183,96 ommnicomprensivi per tutta la durata dell'appalto ovvero dal 03.10.2022 al 31.07.2023. Tali importi sono risultanti dall'offerta formulata dalla ditta aggiudicataria con nota prot. 20009 del 26.08.2022 che l'Ente ha accettato.

Le fatture saranno emesse dalla "Cooperativa" con cadenza mensile, da pagarsi posticipatamente in base a fatture riconosciute regolari. Le fatture

elettroniche, intestate a "Comune", dovranno essere trasmesse mensilmente. La "Cooperativa" presenterà fatture che dovranno contenere i seguenti riferimenti: CIG: Z4637F1E7E.

Il pagamento avverrà secondo le seguenti modalità: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della "Cooperativa".

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il "Comune" tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il "Comune" tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Il "Comune" segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestatato servizio e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle cooperative sociali e dagli

accordi integrativi territoriali applicabili. Per la sospensione o ritardo di pagamento dovuti alla mancata regolarità contributiva, il soggetto gestore non potrà apporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni, né a pagamento di interessi. In ogni altro caso di ritardato pagamento sarà applicato il tasso legale di interesse. Al termine del presente contratto il committente procederà alla verifica degli adempimenti contrattuali.

Art. 11 - VIGILANZA

Il committente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti. Il personale della "Cooperativa" operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della "Cooperativa" designato.

Il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività per la quale risponde unicamente la "Cooperativa" che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento, possa causarsi. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività mediante incontri periodici di verifica tra i Responsabili del contratto.

La "Cooperativa" non può cedere il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE

Salva la risoluzione del contratto, sono stabilite le seguenti penali:

- per mancata esecuzione totale o parziale della prestazione o per
- inadempienze diverse, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo
 - modifiche non concordate delle prestazioni, spostamento di orari,
 - mancate comunicazioni, comportamento irriverente nei confronti del pubblico: da euro 100,00 (euro cento) a euro 1.000,00 (euro mille) in proporzione all'entità dell'inadempienza.

Il pagamento della penale non esonera il soggetto gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al "Comune" e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui il "Comune" accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procederà alla formalizzazione, mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti tramite PEC, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l'aggiudicatario può presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora tali giustificazioni vengano ritenute insoddisfacenti, il "Comune" dispone motivatamente l'applicazione della penalità.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso inutilmente tale termine, il "Comune" si rivarrà sulla cauzione.

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile nominato dal Comune alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla "Cooperativa".

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà con sufficiente anticipo alla "Cooperativa" il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni. In assenza di volontà della "Cooperativa" a partecipare

all'accertamento il responsabile del contratto procederà automaticamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla "Cooperativa". L'Ente avrà facoltà di applicare le penalità, previa valutazione insindacabile, laddove sia previsto un minimo e un massimo, della gravità dell'inadempienza e del danno procurato al regolare svolgimento del servizio.

Il contratto sarà risolto *ipso-jure* a solo giudizio dell'Ente, con semplice comunicazione scritta escludendo qualsiasi pretesa d'indennizzo sia da parte della ditta appaltatrice che degli aventi diritto sui beni di quest'ultima; oltre quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- ritardo prolungato e/o reiterato, sospensione o abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da parte del personale addetto;
- ripetuta dimostrazione di incapacità ad assolvere i servizi ad un livello di qualità giudicato sufficiente dalle Direzioni interessate;
- in caso di danni provocati con dolo o colpa grave dell'Aggiudicatario o di suoi dipendenti.

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'ente in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola

risolutiva.

Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere alla ditta aggiudicataria soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa.

ART. 13 – RECESSO

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per le fattispecie previste dalla Legge.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta certificata.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dalla Cooperativa al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni convenzionali.

L'affidatario ha diritto al pagamento di quanto sopra, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare

tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Ente.

L'aggiudicatario può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione, per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 14 - GARANZIA

Si dà atto inoltre che la "Cooperativa/Consorzio", ai fini della copertura assicurativa per eventuali danni in corso di esecuzione è in possesso di polizza n. _____ rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione _____ Agenzia di _____ per i massimali di € 5.000.000,00 per danni derivanti all'Amministrazione causati dal proprio personale e per Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 15 TRACCIABILITA'

La "Cooperativa" è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'esecutore dichiara che il proprio conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:

La persona delegata ad operare sul suddetto conto è il Dott. Sig. Andrea Fornari nato a Firenze il 07.01.1974 C.F. FRNNDR74A07D612U residente in BAGNO A RIPOLI via di Pullicciano, 62C, in qualità di Rappresentante

legale.

La "Cooperativa" è tenuta a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra indicato.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) del servizio oggetto del presente contratto e il codice IPA UF0S4Q.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della "Cooperativa" sul c/c dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con il codice IBAN sopra indicato, o su un diverso conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che può essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Impresa Aggiudicataria dichiara altresì:

1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di

legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse alla stessa, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere tra le parti è escluso il ricorso ad arbitrato ai

sensi dell'art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per le controversie in materia di rapporto di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di procedura civile.

In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro competente è quello di Firenze.

Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, informa la Società Cooperativa Giocolare che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 19– RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, in particolare L. 381/91 e la L.R. 87/97 e successive modificazioni.

Io sottoscritto, Vice Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi. Richiesto io Vice Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Vice Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo, tramite personale informatico di mia fiducia, degli strumenti informatici su numero 14 (quattordici) facciate per intero più righe della facciata a video, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi



COMUNE DI SAN GODENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Oggetto: SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO "SPAZIO GIOCO UN, DUE E TRE!" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		81	sub	Anno 2022	del 29-09-2022	Comp./Res. C
Capitol o 1772	Articol o	Cod. bil. 11001 03	SIOPE 1335	Descrizione capitolo: SPESE APPALTO SERVIZI SPAZIO BAMBINI E GENITORI DENOMINATO UN, DUE E TRE!		
Causale impegno		SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA DENOMINATO SPAZIO GIOCO UN, DUE E TRE! AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LANNO EDUCATIVO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA.				
Importo operazione		€. 8.327,44				
DATI BENEFICIARIO						
Codice beneficiario 4070		Ragione sociale beneficiario: GIOCOLARE SOC. COOP. SOCIALE VIA LISBONA 23 50065 - PONTASSIEVE (FI)				

San Godenzo, lì 29-09-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT. FONTANI MORENO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 03/10/2022 al 17/10/2022

San Godenzo, lì

F.TO IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO